

DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2008, N. 194

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI RIFINANZIAMENTO DEI CONTROLLI  
SANITARI UFFICIALI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004.  
(fonte [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it))

## ALLEGATO B

### Sezione I

Tariffe riscosse dai Posti di Ispezione Frontaliera per i controlli sanitari ufficiali effettuati su tutte le merci e sugli animali vivi di cui alla decisione 275/2007 della Commissione, 17 aprile 2007, e sui mangimi di origine non animale ex decreto legislativo 25 giugno 2003, n. 223

### Capo I

#### Tariffe applicabili alle carni importate

L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di carni e' fissato a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,

e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure 420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

### Capo II

#### Tariffe applicabili ai prodotti della pesca importati

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca e' stabilito a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,

e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

2. Il suddetto importo per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca trasportati come carico alla rinfusa e' pari a:

600 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate,

1.200 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 1.000 tonnellate,

2.400 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 2.000 tonnellate,

3.600 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 2.000 tonnellate.

3. Nel caso di prodotti della pesca catturati nel loro habitat naturale e direttamente sbarcati da una nave battente la bandiera di un paese terzo, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV, sezione B, capo V, lettera a) del Regolamento (CE) 882/2004.

### Capo III

Tariffe applicabili ai prodotti a base di carne, alle carni di pollame, di selvaggina selvatica, di coniglio, di selvaggina di allevamento, al miele, a latte e agli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano di cui alla Decisione della Commissione 2007/275/CE del 17 aprile 2007 e ai sottoprodotti e ai mangimi di origine animale.

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, o di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi e' fissata a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,

e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

2. L'importo suddetto per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi trasportati come carico alla rinfusa e pari a:

600 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate,

1.200 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 1.000 tonnellate,

2.400 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 2.000 tonnellate,

3.600 euro per nave, con un carico di prodotti superiore a 2.000 tonnellate.

#### Capo IV

##### Tariffe applicabili al transito attraverso la comunita' di merci e di animali vivi

L'importo delle tariffe per il controllo sanitario ufficiale del transito di merci e di animali vivi attraverso la Comunita' e' fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.

#### Capo V

##### Tariffe applicabili all'importazione di animali vivi

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di animali vivi e' fissata:

a) per bovini, equini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli e piccola selvaggina di penna o di pelo e per i seguenti mammiferi terrestri: cinghiali e ruminanti, a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,

e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure 420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate;

b) per gli animali di altre specie, al costo effettivo dell'ispezione per capo o per tonnellata importata, a:

55 euro per partita, fino a 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

## Capo VI

### Tariffe applicabili all'importazione di mangimi di origine non animale

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di mangimi di origine non animale e' fissata in:

55 euro per partita, fino a 60 tonnellate,

0,9 euro per tonnellata successiva , fino a 460 tonnellate

e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate.

## Sezione II

### Capo I

#### Tariffe riscosse dagli Uffici di sanita' marittima aerea e di frontiera

Tariffe applicabili all'importazione di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolari, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti.

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti e' fissata in:

63,30 euro per partita per i materiali destinati a venire a

contatto con alimenti

55 euro per partita, fino a 60 tonnellate,

0,9 euro per tonnellata successiva, fino a 460 tonnellate,  
e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate.

## Capo II

Tariffe applicabili al transito attraverso la comunita' di merci e rilascio del documento comune

L'importo delle tariffe per il controllo ufficiale del transito di merci attraverso la Comunita', compreso il rilascio del documento comune, e' fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.